

Art. 8

- Sostitutivo parziale
 Sostitutivo totale
 Aggiuntivo

- Soppresivo parziale
 Soppresivo totale

All'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8 bis:

Disciplina contrattuale del personale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1962

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva attuazione della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei considerate la forte carenza nell'organico regionale e le difficoltà oggettive di espletare, a causa dell'emergenza COVID, le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza nei tempi imposti dal programma, nell'Amministrazione regionale è istituito il ruolo speciale ad esaurimento nel quale confluiscono il personale esperto del Centro regionale di programmazione inquadrato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7 (Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna), la cui disposizioni continuano ad applicarsi ai rapporti in essere per effetto dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e il personale che sia stato assunto, nel sistema regione, con contratto almeno triennale come dirigente a Tempo Determinato a seguito di selezione pubblica alla data di approvazione della presente legge.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale di cui al comma 1 è regolato con disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenziale di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Il contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza definisce, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il trattamento economico del personale di

Segue 1089

-1075-

Segue (1089)

cui al comma 1 nei limiti del trattamento retributivo riconosciuto al personale dirigente. A detto personale possono essere attribuiti incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 28 della LR n. 31/98.

3. Sino alla sottoscrizione dell'apposita disciplina contrattuale, da avviarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il trattamento economico e giuridico in atto.

Relazione

L'anno 2021 è un anno di particolare rilevanza strategica per garantire, senza soluzione di continuità, un'efficace programmazione e attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei i quali costituiscono la principale leva finanziaria per un'azione in termini anticongiunturali sul sistema economico isolano. Il 2021 rappresenta un anno particolarmente impegnativo nella gestione dei fondi SIE in quanto ci si trova a cavallo di due periodi di programmazione. La programmazione 2014/2020 per la quale sono ancora presenti importanti risorse da programmare e spendere, e la programmazione 2021/2027 per la quale, a conclusione del percorso di approvazione dell'accordo di partenariato, dovrà essere completato anche il percorso di scrittura e approvazione dei Programmi operativi regionali e nazionali nei quali le Regioni possono svolgere il ruolo di Organismi intermedi. Nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione sono inoltre presenti i Programmi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione e i Programmi che nasceranno dalle risorse liberate dalla scelta di usufruire del cofinanziamento al 100 % da parte dell'Unione Europea delle risorse spese sui P.O.R. nell'anno contabile 2020/2021. Il quadro sopra delineato evidenzia la necessità di uno sforzo da parte delle strutture regionali di particolare rilevanza che si somma alle esigenze operative derivanti dalle politiche di tipo ordinario e corrente e impone l'adozione di straordinarie scelte di natura organizzativa che consentano alla Regione Sardegna di poter affrontare tali sfide in condizioni di adeguatezza gestionale ed operativa. La straordinarietà del momento è